



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N° 38 del 29-04-2020

OGGETTO: Disposizioni relative alla vendita per asporto di bevande da parte degli esercizi autorizzati di cui all'Ordinanza della Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020.

IL SINDACO

Considerata la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione” fino al 03.05.2020, stabilita con il DPCM 10.04.2020, che consente la sola modalità di ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie legate all'attività di confezionamento e di trasporto;

Preso atto che in data 22.04.2020 è stata emanata dal Presidente della Regione Toscana l'Ordinanza n. 41 che ha stabilito la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza delle seguenti specifiche misure:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Valutato che la ratio di tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, con il presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso sono a maggior ragione garantite dal consumatore stesso al momento dell'asporto;

Preso atto peraltro delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno interpretato in senso limitativo la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

Rilevato che le ulteriori precisazioni all'Ordinanza di cui trattasi hanno comunque evidenziato che rimane in ogni caso consentita la possibilità della consegna al domicilio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10.04.20, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione e quindi anche delle bevande;

Ritenuto di poter includere nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, senza limitare per gli stessi la sola consegna al domicilio, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di vendita esplicitate dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020;

Rilevato infine che nell'atto più volte citato è richiamato l'articolo 48, comma 5, della Legge Regionale Toscana 23.11.2018 n. 62 (Codice del Commercio), che prevede, per gli esercizi di somministrazione di alimenti, la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

Ritenuto di poter estendere la possibilità della vendita per asporto oltre agli alimenti anche alle bevande purchè in contenitori chiusi, che risulterebbero escluse dalla lettura della nota interpretativa successivamente pervenuta dalla Regione, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza n.41 del 22.04.2020:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Richiamati:

- il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Il DPCM del 10.04.2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22.04.2020;
- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

Nell'autonomo esercizio di quanto previsto dall'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

1) Gli esercizi annoverati nell'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, per i quali è disposta la sospensione dell'attività fino al 03.05.2020, possano effettuare la vendita per asporto anche di bevande purchè in contenitori chiusi, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall' Ordinanza, ossia:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto.

2) La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e/o di stampa.

3) La trasmissione della presente ordinanza:

- al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Sansepolcro per la sorveglianza e corretta applicazione del presente provvedimento sul territorio comunale.
- alla Questura di Arezzo, all'Arma dei Carabinieri di Sansepolcro, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Arezzo, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

IL SINDACO
Mauro Cornioli